

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
NOVARA**

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., nonché ai sensi dell'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 e sulla base delle indicazioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del 21/12/2006 e n. 2 dell'11/3/2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2.

(Individuazione del fabbisogno)

1. La fase istruttoria del provvedimento di attribuzione dell'incarico di collaborazione si articola come segue:
 - a) verifica della congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali e con i piani ed i programmi di attività adottati, nonché della temporaneità della necessità;
 - b) verifica, da parte del dirigente del personale, dell'impossibilità, di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente e dell'opportunità di ricorrere ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento;
 - c) verifica della rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, ai requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge e determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato;
 - d) verifica della compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
2. Della fase istruttoria viene dato atto nella formulazione del provvedimento di incarico di collaborazione.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. La Camera di Commercio di Novara predispose un apposito avviso nel quale

sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico alla luce delle prestazioni richieste;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, eventuali rimborsi spese, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione, tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui al successivo art. 4.
 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria;
 - f) avere maturato un'adeguata esperienza nel settore cui attiene l'incarico.
 4. E' possibile prescindere dal requisito di cui alla lettera e) del comma 3 qualora l'attività debba essere svolta da soggetti iscritti in ordini o albi professionali ovvero che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 4

(Procedura comparativa)

1. Qualora gli incarichi comportino un onere superiore a € 5.000, alla valutazione dei curricula presentati provvede un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Segretario Generale e composta da:
 - il Segretario Generale o un dirigente della Camera di Commercio, suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - due funzionari della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla D.
2. Le funzioni di Segretario saranno espletate dal componente, diverso dal Presidente, con minore anzianità di servizio. Della Commissione potranno far parte anche esperti per l'accertamento di specifiche competenze richieste dall'avviso di selezione.
3. Per gli incarichi di importo inferiore a € 5.000, alla valutazione dei curricula

presentati provvede il dirigente competente per materia.

4. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento ed in particolare svolgimento di analoghi incarichi presso la Camera di Commercio di Novara e/o la sua Azienda speciale ovvero presso altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le altre Camere di commercio e/o Aziende speciali delle medesime e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta.

5. Qualora sia necessario per la natura dell'incarico da conferire, si potrà prevedere anche una prova a carattere teorico-pratico.
6. Potranno essere conferiti incarichi professionali in via diretta senza l'espletamento di procedure di selezione qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) quando, a seguito di indizione di procedura selettiva, non sia stata presentata alcuna manifestazione di disponibilità;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
 - c) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, da esplicitare nel provvedimento di incarico, per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure in selezione.

Art.5 (Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Sono altresì esclusi
 - gli incarichi di patrocinio legale e di difesa dell'Ente in giudizio;
 - gli incarichi a professionisti caratterizzati dalla natura tipicamente fiduciaria;
 - gli incarichi relativi a prestazioni connesse alla progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc. di lavori pubblici ed opere pubbliche, che risultano disciplinate in modo specialistico da disposizione di legge;
 - le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto, per le quali si applicano le disposizioni normative vigenti;

- gli incarichi di collaborazione esterna che non comportano esborso di corrispettivo.
4. Qualora gli incarichi siano soggetti a normative di settore, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di riferimento.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Il dirigente competente, con proprio atto provvede all'assegnazione dell'incarico alla luce delle modalità individuate nell'avviso di cui all'art. 3, c1, determinando il compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
2. Gli incarichi possono essere affidati, di norma, per la durata massima di un anno; il provvedimento di affidamento può tuttavia, motivatamente, prevedere una durata superiore all'anno.
3. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo e stati di avanzamento, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente è responsabile dell'osservanza della normativa previdenziale e assicurativa e della correttezza della documentazione prodotta ai fini dei rimborsi spese, diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 8
(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Camera di Commercio di Novara www.no.camcom.it ed eventuali altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. Gli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza e collaborazione esterna di importo superiore ad € 5.000,00, al netto dell'IVA, vengono trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte, ai fini del controllo successivo sulla gestione entro 30 giorni dalla pubblicazione.
4. L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza è trasmesso semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
5. L'elenco di cui al precedente comma 4 è altresì pubblicato sul sito Internet della Camera di Commercio di Novara; i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.